

COMUNICAZIONE DATI PER L'INSINUAZIONE AL PASSIVO
(ex c. 6 art. 29 L 122/2010)

L'art. 29 comma 6 del D.L. 31/05/2010 n.78 convertito nella legge n.122 del 30/07/2010 prevede che il curatore fallimentare comunichi, entro quindici giorni dall'accettazione dell'incarico, per il tramite di ComUnica, i dati necessari all'insinuazione al passivo. D.L. 31/05/2010 n.78, art. 29, comma 6.

"In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili."

A tale fine l'adempimento in questione andrà effettuato con le seguenti modalità:

Per le società

Modello S3, riquadro 10 (o mod. I2, riquadro 10 se impresa individuale) – codice atto A15:

Contenuto del riquadro 10:

Tribunale
Nr Provvedimento
Data Provvedimento
Data udienza esame stato passivo
Data termine domanda ammissione
Luogo udienza
Giudice delegato nome
Giudice delegato cognome

Riquadro XXNote:

IL SOTTOSCRITTO CURATORE DICHIARA DI AVER ACCETTATO LA CARICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 RD 267/1942 IN DATA / /

Per le imprese individuali

Modello I2 riquadro 10

Contenuto del riquadro 10:

Tribunale
Nr Provvedimento
Data Provvedimento
Data udienza esame stato passivo
Data termine domanda ammissione
Luogo udienza
Giudice delegato nome
Giudice delegato cognome

Riquadro XXNote:

IL SOTTOSCRITTO CURATORE DICHIARA DI AVER ACCETTATO LA CARICA AI SENSI

DELL'ARTICOLO 29 RD 267/1942 IN DATA / /

12/04/2012